



# Ce notizie

## Consulenti d'Impresa



*"...a fianco del contribuente"*

**Professionisti abilitati al rilascio del visto di  
conformità**

**Distribuzione gratuita**

## ANTIRICICLAGGIO: NUOVI LIMITI NEI PAGAMENTI

Il decreto legge n° 79 del 31/05/2010 ha introdotto nuovi limiti nelle transazioni economiche operate da aziende, professionisti e cittadini. Il nuovo limite è di 5.000 euro. Niente più pagamenti in contanti per importi pari o superiori a 5 mila euro, ma anche gli assegni bancari e postali emessi per importi a partire dai 5 mila euro devono riportare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Anche il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore ai 5 mila euro.

Ai fini della normativa antiriciclaggio, viene considerato un elemento di sospetto il ricorso frequente ad operazioni in contanti, anche se non in violazione della soglia massima, in particolare, il prelievo o il versamento in contanti con intermediari finanziari di importo pari o superiori ai 5 mila euro.

I seguenti casi sono principalmente sotto osservazione:

TIPOLOGIA 1: Cliente italiano - Fornitore italiano: pagamento in contanti di 6.000 euro.

COME SI CONFIGURA: Si tratta di un trasferimento vietato di denaro contante. La soglia di 5.000 euro va inoltre intesa in considerazione alla somma complessiva dell'operazione, non rilevando in alcun modo l'eventuale frazionamento del pagamento (o anche pagamento effettuato parte in contante e parte in assegno).

LE CONSEGUENZE: Sarà applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria dall' 1% al 40 % dell'importo trasferito, prevista dalla normativa antiriciclaggio. Sarà obbligatorio l'invio della comunicazione telematica richiesta per le operazioni IVA superiori a 3.000 euro, altrimenti, potrà essere irrogata la sanzione amministrativa tributaria da 258 a 2.065 euro.

TIPOLOGIA 2: Cliente italiano - Fornitore italiano: pagamento in contanti di 4.000 euro.

COME SI CONFIGURA: Si tratta di un trasferimento non vietato di denaro contante. Nessuna segnalazione ai fini antiriciclaggio.

LE CONSEGUENZE: Ai fini dei controlli fiscali, segnalazione dell'operazione all'Anagrafe tributaria da parte degli istituti bancari, solo in caso di deposito della somma allo sportello.

TIPOLOGIA 3: Cliente italiano - Fornitore italiano: pagamento con assegno di 6.000 euro.

COME SI CONFIGURA: Si tratta di un pagamento effettuato correttamente. L'assegno deve essere emesso con clausola di non trasferibilità e l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.

LE CONSEGUENZE: La negoziazione dell'assegno presso l'istituto bancario, anche al di fuori di un rapporto continuativo, sarà segnalata all'Anagrafe tributaria. L'operazione dovrà inoltre essere archiviata dall'istituto bancario anche ai fini dell'effettuazione dell'indagine finanziaria.

Sarà obbligatorio l'invio della comunicazione telematica richiesta per le operazioni IVA di importo superiore a 3.000 euro, altrimenti, potrà essere irrogata la sanzione amministrativa tributaria da 258 a 2.065 euro.

TIPOLOGIA 4: Cliente italiano -Fornitore italiano: pagamento con assegno non trasferibile per 3.500 euro.

COME SI CONFIGURA: Il pagamento è effettuato correttamente. Comunicazione all' Anagrafe tributaria e archiviazione dell'operazione da parte dell'istituto bancario ai fini di un eventuale accertamento fiscale.

LE CONSEGUENZE: Sussiste l'obbligo di invio della comunicazione telematica delle operazioni IVA in quanto di ammontare non inferiore ai 3.000 euro.

TIPOLOGIA 5: Cliente italiano - Fornitore italiano: pagamento con assegno liberamente trasferibile per 2.500 euro.

COME SI CONFIGURA: Il pagamento è effettuato correttamente, in quanto, la clausola di non trasferibilità è obbligatoria per i pagamenti a partire da 5.000 euro. L'emissione di tale assegno non garantisce la tracciabilità completa dei pagamenti, in quanto, gli istituti bancari registreranno solamente traente e trattario del titolo di credito e non anche gli eventuali passaggi intermedi (girate) dell'assegno stesso.

LE CONSEGUENZE: Nessun obbligo di invio della comunicazione telematica per le operazioni IVA, in quanto, di ammontare inferiore ai 3.000 euro.

TIPOLOGIA 6: Cliente italiano - Fornitore UE: pagamento con assegno di 6.000 euro.

COME SI CONFIGURA: Si tratta di un pagamento effettuato correttamente. L'assegno deve essere emesso con la clausola di non trasferibilità e l'indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario.

**LE CONSEGUENZE:** Le informazioni relative al cliente italiano, traente dell'assegno e della relativa operazione saranno archiviate dall'istituto bancario, ai fini di eventuali accertamenti finanziari. Ai fini fiscali, inoltre, oltre all'invio telematico della comunicazione per le operazioni IVA, in quanto, di ammontare superiore a 3.000 euro, un ulteriore adempimento, consiste nella presentazione dei modelli intrastat, se si tratta di acquisto di servizi con IVA dovuta in Italia.

**TIPOLOGIA 7:** Cliente italiano - Fornitore UE: Pagamento elettronico con carta di credito per 6.000 euro.

**COME SI CONFIGURA:** Pagamento corretto ai fini della disciplina antiriciclaggio, poiché trattasi di un pagamento non in contanti oltre i 5.000 euro, viene tracciato inoltre in modalità certa e sicura il pagamento effettuato, con informazioni che potranno essere utilizzate anche ai fini dell'indagine finanziaria.

**LE CONSEGUENZE:** Ai fini fiscali, oltre all'invio telematico della comunicazione per le operazioni IVA oltre i 3.000 euro, un ulteriore adempimento, consiste nella presentazione dei modelli intrastat se si tratta di acquisti di servizi con IVA dovuta in Italia.

**TIPOLOGIA 8:** Cliente italiano - Fornitore extra UE (paese black list) : pagamento elettronico con carta di credito per 6.000 euro.

**COME SI CONFIGURA:** Pagamento corretto ai fini dell'antiriciclaggio, poiché trattasi di un pagamento non

in contanti oltre i 5mila euro. Le informazioni relative al cliente italiano e alla relativa operazione saranno archiviate dall'istituto bancario ai fini di eventuali accertamenti finanziari.

**LE CONSEGUENZE:** Accanto all'obbligo di invio della comunicazione telematica per le operazioni IVA, in quanto, di ammontare superiore ai 3.000 euro, dal prossimo 1° luglio, anche in applicazione delle nuove regole europee sulla fatturazione elettronica, il contribuente italiano che effettua lo scambio commerciale con il fornitore domiciliato nel paese black list, deve inviare un' apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con tutti i dati relativi.

#### **REDDITOMETRO: DIVENTA FEDERALISTA**

Il nuovo redditometro dovrebbe entrare in vigore già con l'Unico 2010 per i redditi 2009 e si basa su tre principi di calcolo: la territorialità, la composizione del nucleo familiare e la voluttarietà della spesa. Il rischio di accertamento scatta quando la differenza fra il reddito calcolato sulla base del totale degli acquisti ed il reddito dichiarato è superiore al 20 per cento e basterà superare tale limite anche solamente in un anno. Il redditometro si baserà su una serie di indicatori per stimare il reddito presunto di ogni contribuente, sulla base delle spese effettuate e dividerà le famiglie per tipologia: single o coppie, con figli o senza, giovani, di mezza età ed anziani; notevole importanza avrà anche l'area o centro urbano di residenza e la classe di reddito.

Alcuni fattori che verranno presi in considerazione per calcolare la capacità di spesa, sono:

**ABITAZIONI:** bollette del gas, della luce, spese per l'affitto, mutui.

**MEZZI DI TRASPORTO:** possesso, ma anche la sola disponibilità ( leasing, noleggio ) di auto di lusso, di barche , di camper, di aerei, etc.

**TEMPO LIBERO:** frequentazione di centri ippici, di benessere, di circoli esclusivi, viaggi turistici.

Altri elementi che vengono considerati, sono: scuole private, assicurazioni, contributi previdenziali di lavoratori domestici, movimenti di capitale.

#### **STUDI DI SETTORE: NOVITA' INTRODOTTE DAI CORRETTIVI**

Il Dm del 20 maggio scorso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.123 del 29 maggio, sulla base della crisi economica, ha introdotto dei correttivi per l'anno 2009. I correttivi si dividono in: correttivi specifici, correttivi congiunturali di settore e correttivi congiunturali individuali.

I correttivi specifici, riguardano determinati studi di settore, quali, ad esempio: TG91U (agenti, mediatori e periti assicurativi, promotori e agenti finanziari, mediatori creditizi), UM04U (farmacie) , UG44U (alberghi e affittacamere), UG68U ( trasporto di merci su strada), VK21U (studi odontoiatrici), studi di settore dei professionisti.

I correttivi congiunturali di settore si applicano a 147 studi e sono stati previsti per quelle attività

caratterizzate da una sensibile riduzione della redditività e dal minor utilizzo degli impianti.

I correttivi congiunturali individuali interessano tutti gli studi di settore e hanno lo scopo di adattare la funzione di ricavo individuale alla situazione di crisi soggettiva.

I correttivi anti-crisi sono venuti incontro alle difficoltà che gli operatori economici si sono trovati ad affrontare, quali: il rilevante aumento dei costi delle materie prime, il notevole incremento del costo del carburante, le contrazioni dei margini e della redditività, ma già nel recente passato, la giurisprudenza aveva dato un notevole contributo in tal senso; basti pensare alla recente sentenza della Corte di Cassazione del dicembre scorso che ha attribuito alle risultanze di Gerico (studi di settore) il valore di presunzione semplice.



**C.E. SYSTEM WEB S.C. a r.l.**  
**CONSULENTI DI IMPRESA DAL 1964**  
via C. Borgia 8 - Milazzo (ME)  
via U. Maccaferri 3 - Lampedusa (AG)  
Tel: 090 9281950 Fax: 090 9221770  
cesystemweb@cesystemweb.it

[www.cesystemweb.it](http://www.cesystemweb.it)  
[www.studiogitto.it](http://www.studiogitto.it)

**Hanno Collaborato: *Dott. Saverio Gitto, Dott.ssa Giosy Gitto, Dott.ssa Beatrice Gitto***